

Giudice Sportivo Regionale

**Comunicato n. 10 del 30.06.2024**

**Il Giudice Sportivo Regionale**

Esaminata la documentazione trasmessa dal Collegio dei Commissari di Gara della gara

**SETTORE STRADA**

Protocollo	5180/24
<b>ID Gara</b>	<b>170943 – 12^ Notturna di Orsago</b>
Classe	Tipo Pista
Data	07/06/2024
Soc. Organiz.	ASD Team Bosco di Orsago – 03U2718

vista **l'istanza di denuncia**, regolarmente preannunciata in sede di gara, dall'ASD UC Mirano nei confronti dell'accompagnatore del G.S. Mosole, BEMBO Sauro; considerato che quella formale è pervenuta in data 17.06.2023, ovvero oltre i termini perentori dei successivi 3 o 7 giorni se con riserva, dall'evento;

visti gli articoli 24 lett. b) e 25 Reg. Giust. Fed.;

**omologa il risultato della gara** e non si pronuncia sulla denuncia pervenuta oltre i termini.

o o o o o o o o

Il Giudice Sportivo Regionale richiama l'attenzione di tutti i tesserati in tema di PROCEDIMENTI avanti il Giudice Sportivo – sia esso Regionale o Nazionale – e invita a prendere visione delle disposizioni previste dal Capo II del Titolo II del Regolamento di Giustizia Federale in vigore, regolanti, appunto, il procedimento avanti il Giudice Sportivo.

In particolare, ricorda che l'istanza preannunciata in sede di gara deve essere riproposta al GS nel termine perentorio di 3 giorni lavorativi dall'evento denunciato, ovvero nei successivi 7 giorni se presentata con riserva dei motivi, diversamente il GS non è tenuto a pronunciarsi.

Ricorda inoltre il dovere di tutti i tesserati di osservare le norme Federali e che il loro mancato rispetto può dar luogo a procedimento disciplinare.

Vittorio Veneto – Padova, li 8 luglio 2024